

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1741

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2007

Norme per l’introduzione di una indennità per gli appartenenti
alla Polizia di Stato in servizio presso gli uffici aeroportuali

ONOREVOLI SENATORI. - Dal marzo 2000, con regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, il servizio di controllo e tutela dei bagagli e dei passeggeri aeroportuali è stato devoluto a società private, alle quali viene riconosciuto un emolumento di euro 2,50 per ciascun passeggero che abbia acquistato un biglietto aereo.

Trattasi di una e vera e propria tassa denominata «*tax* sicurezza e *tax* sicurezza bagagli da stiva» che, nel concreto, ha permesso alle Società di gestione del predetto servizio di istituire reparti al loro interno costituiti da operatori aventi la qualità di guardia particolare giurata.

Si precisa che il citato decreto n. 85 del 1999 stabilisce che il 20 per cento delle entrate delle Società aeroportuali debbano essere investite in tecnologie, personale e addestramento, al fine di migliorare costantemente i livelli medi del servizio prestato secondo i canoni di sicurezza previsti dal Piano nazionale di sicurezza.

Per contro, nulla di quanto percepito dal Ministero delle infrastrutture viene destinato al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di polizia di frontiera aerea a titolo di indennità, né, tanto meno, alcunché viene investito nelle strutture aeroportuali di polizia.

Pertanto, si ritiene opportuno presentare un disegno di legge che, non gravando finanziariamente sui capitoli di bilancio specificamente destinati alla Polizia di Stato, possa soddisfare le giuste aspettative degli operatori degli uffici di polizia di frontiera aerea.

Invero, diversamente dal personale delle altre specialità, la Polizia di frontiera non percepisce alcuna indennità accessoria che, invece, potrebbe essere prevista sui contratti di servizio delle società aeroportuali e posta a carico di queste ultime.

La presente proposta mira ad una rivalutazione della *tax* sicurezza - peraltro specificamente prevista nella tabella contenuta nel citato decreto n. 85 del 1999 fino ad un massimo di euro 3,50 - posta esclusivamente a carico del viaggiatore.

In tal modo verrebbero soddisfatte le esigenze di tutte le parti senza alcun aggravio finanziario per l'erario e per l'amministrazione di appartenenza.

Orbene, il presente disegno di legge è teso all'introduzione di una norma che riconosca anche al personale della polizia di frontiera aerea, a giusta causa, un'indennità per la specificità del servizio reso, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento nell'ottica della tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di polizia di frontiera aerea è corrisposta un'indennità retributiva accessoria, liquidabile e pensionabile, denominata indennità di scalo aeroportuale, dell'importo di 200 euro mensili.

2. Si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. L'indennità di cui al comma 1 è finanziata con apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e le società di gestione aeroportuali, gravando finanziariamente sui capitoli di bilancio della *tax* sicurezza in relazione ai servizi erogati.

